

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 449

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIGNARDI, CASSANDRO, FERIOLI, PROTTI, SERRENTINO, GIOMO**

*Presentata il 3 ottobre 1968*

**Estensione dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario alle anticipazioni sulle restituzioni per i prodotti agricoli e zootecnici esportati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione del Mercato comune europeo, seppure graduale, è tuttavia già giunta ad una fase molto avanzata che in particolare suggerisce la necessità di adottare provvedimenti nuovi per rendere efficiente, a favore dell'agricoltura italiana, i relativi meccanismi di attuazione.

In particolare già per molti prodotti si è entrati nella fase di mercato unico, e così una nuova posizione mercantile deve essere assunta nei confronti dei Paesi terzi.

In questo quadro assume particolare significato l'istituto della restituzione e cioè della somma pari alla differenza tra i prezzi delle merci nei Paesi comunitari e quelli effettivamente percepiti sugli altri mercati di esportazione, somma che deve essere corrisposta per consentire l'esportazione.

Purtroppo le procedure per il pagamento di tali restituzioni sono assai complesse e comportano attese che in molti casi superano in

Italia i 12 mesi, mentre negli altri Paesi del mercato unico gli adempimenti relativi vengono compiuti al massimo in 30 giorni.

Questo ritardo incide negativamente, di fatto aumentando i costi di produzione e quindi rendendo difficile la concorrenza soprattutto nei confronti dei produttori agricoli singoli o associati in organizzazioni cooperative e consortili che tendono a vendere i loro prodotti nei Paesi terzi.

Per ovviare a questi inconvenienti si propone di includere fra le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 2 n. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, i prestiti accordati in qualsiasi forma a valere sull'importo delle restituzioni per i prodotti agricoli e zootecnici esportati.

Le anticipazioni relative avranno scadenza all'atto del pagamento della restituzione a favore delle aziende beneficiarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio, a tutti gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,

e successive modificazioni ed integrazioni, le anticipazioni accordate a produttori agricoli, singoli od associati sotto qualsiasi forma, sull'importo delle restituzioni per i prodotti agricoli e zootecnici esportati.

Le anticipazioni di cui al precedente comma potranno essere garantite, oltre che da altre forme ritenute idonee, da cessione del credito da parte delle aziende esportatrici.

La scadenza delle anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo avverrà all'atto del pagamento della restituzione a favore delle aziende beneficiarie.